

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO CIRAIOLO

Seduta del 19/02/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 25/05/2010 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 65, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.454,50, oltre interessi legali e spese di assistenza professionale, quantificate in € 300,00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la presentazione del preventivo reclamo è avvenuta in assenza di idonea procura.

Eccepisce, inoltre, anche il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi.

Nel merito, precisa di avere già riconosciuto al ricorrente, in sede di estinzione anticipata, la quota non maturata delle commissioni finanziarie (lett. G delle condizioni economiche contrattuali), delle commissioni gestione pratica rete di vendita (lett. H) e delle spese retrocesse all'Amministrazione di appartenenza (lett. F).

Evidenzia inoltre che, ai fini dell'eventuale rimborso degli oneri assicurativi, occorrerebbe considerare il premio netto versato per il rischio impiego (€ 276,35), tenendo conto altresì di quanto restituito dalla compagnia assicurativa (€ 36,72). Con riguardo al rischio vita, invece, afferma che l'importo da retrocedere ammonterebbe ad € 57,22, in ragione dell'avvenuto rimborso di € 133,50.

Rileva, ancora, la non rimborsabilità delle spese di accensione pratica (lett. C), delle spese di notifica (lett. D) e delle spese accessorie rete di vendita (lett. E), in quanto relative ad

attività prodromiche alla stipula del contratto, nonché l'irripetibilità dell'imposta sostitutiva (lett. B), non incassata dall'intermediario contraente.

Ritenuta, infine, l'inapplicabilità al caso di specie della nota sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia e l'infondatezza della domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva (peraltro non dimostrate), conclude chiedendo che il Collegio voglia, in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di valido reclamo; in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente in merito alla richiesta di restituzione dei premi assicurativi non goduti, rigettando, nel merito, ogni altra richiesta; in via subordinata, ritenere dovuta la sola somma di € 147,16, a titolo di oneri assicurativi non maturati, oltre interessi legali e rimborso spese di procedura.

Con memoria di replica del 09/01/2020, il ricorrente contesta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, allegando, tra l'altro, la procura raccolta nella fase iniziale del reclamo.

Ribadisce, infine, la fondatezza del ricorso, riducendo tuttavia la propria pretesa, alla luce dei dati forniti dall'intermediario, alla somma di € 1.284,28.

DIRITTO

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario resistente in ragione dell'avvenuta presentazione del reclamo in difetto di una valida procura.

L'eccezione va disattesa. Come più volte rilevato da quest'Arbitro, invero, il reclamo, pur essendo condizione di procedibilità del ricorso (Banca d'Italia, *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, Sez. VI, par. 1), non può essere in alcun modo assimilato ad un atto giudiziale, sicché allo stesso non risulta applicabile quanto disposto dall'art. 83 c.p.c., in tema di procura ad agire dinanzi al giudice ordinario (Coll. Roma, n. 3543/17; Coll. Torino, n. 13039/18). Per la valida presentazione di tale atto con il ministero di un difensore, dunque, non occorre che la procura speciale apposta in calce o a margine dell'atto stesso sia conferita con scrittura privata autenticata, essendo sufficiente che il reclamo sia comunque riferibile con certezza al cliente e che l'intermediario sia posto in grado di comprendere a quale rapporto si fa riferimento (Coll. Palermo, n. 13438/17 e n. 15520/18). Circostanze che senza dubbio sussistono anche nel caso di specie, tanto più che la resistente ha riscontrato il reclamo con lettera del 26/10/20, contestando puntualmente le pretese del proprio cliente.

Nel merito, la controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi corrisposti dal ricorrente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non

goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, pacifica appare la natura *recurring* delle voci di costo indicate nelle lett. F (Spese retrocesse all'Amministrazione), G (Commissioni finanziarie Banca) e H (Commissioni gestione pratica rete di vendita) del prospetto delle condizioni economiche, dichiarate espressamente rimborsabili *pro quota*, in caso di estinzione anticipata del finanziamento (art. 13).

Possono essere qualificati come *recurring*, tuttavia, anche agli oneri indicati nelle lett. C (Spese di accensione pratica), D (Spese di notifica e postali) ed E (Spese accessorie rete di vendita), in ragione della loro ampia denominazione (non riferibile esclusivamente ad attività preliminari all'erogazione del prestito) e della mancanza di descrizione delle attività dagli stessi remunerate (circostanza che, secondo il costante orientamento di quest'Arbitro, induce a ritenere tali voci di costo comprensive anche di prestazioni a carattere continuativo).

Quanto agli oneri assicurativi, invece, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'intermediario resistente (v. ancora Coll. coord., n. 6167/14), il Collegio rileva che la restituzione del premio non goduto deve avvenire sulla base del premio netto versato dal ricorrente (€ 276,35 per il rischio impiego, come risultante dal certificato di polizza in atti), tenendo altresì conto delle somme già pacificamente rimborsate (€ 133,50 + € 36,72, come risultante dal prospetto allegato alle memorie di replica).

Non può essere infine disposta, in base agli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali, la restituzione dell'imposta sostitutiva (lett. B).

Applicando ai fini del rimborso il criterio *pro rata temporis*, il ricorrente, considerati gli importi già stornati in conteggio estintivo (€ 50,60 + € 247,66), avrà dunque diritto alla somma di € 1.235,61 (oltre interessi dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7065 del 15 marzo 2021

rate complessive	120	rate scadute	65	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	55	TAN	4,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	22,72%					
Spese per accensione pratica				1.118,84 €	Recurring	512,80 €		512,80 €
Spese notifica e postali				100,00 €	Recurring	45,83 €		45,83 €
Spese accessorie rete vendita				1.155,96 €	Recurring	529,82 €		529,82 €
Spese retrocesse all'amm di appartenenza				110,40 €	Recurring	50,60 €	50,60 €	0,00 €
Commissioni finanziarie banca				479,50 €	Recurring	219,77 €	247,66 €	-27,89 €
Comm gestione pratica rete vendita				60,84 €	Recurring	27,89 €		27,89 €
Premio rischio vita				416,11 €	Recurring	190,72 €	133,50 €	57,22 €
Premio rischio impiego				276,35 €	Recurring	126,66 €	36,72 €	89,94 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.235,61 €

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati, dovendosi respingere, in linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.235,61, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI